

S.N.A.L.S. *Brindisi*

Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola

Segreteria Provinciale – via Monopoli, 11 – 72100 Brindisi

tel: 0831 528339 – email: puglia.br@snals.it – pec: snalsbrindisi@pec.it – web: <https://www.snalsbrindisi.it>



Il rapporto di lavoro e la contrattazione nel pubblico impiego

Indice

Il rapporto di lavoro nel pubblico impiego: regime pubblicistico, privatistico e contrattazione ...	pag. 3
Il declino del regime privatistico nel pubblico impiego	pag. 4
Lo SNALS – Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola	pag. 6



Il **Manuale** è fruibile soprattutto online, per poter consultare i riferimenti normativi.
(aprire i link in un'altra finestra)

Il manuale è scaricabile a questo link
<https://www.snalsbrindisi.it/storia.pdf>

Il rapporto di lavoro nel pubblico impiego: regime pubblicistico, privatistico e contrattazione

La regolamentazione del **rapporto di lavoro nel pubblico impiego** ha subito nel tempo notevoli trasformazioni. Sino alla fine dell'**Ottocento** non esisteva alcuna normativa speciale che regolamentasse il lavoro dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni. Fu all'inizio del **Novecento** che si cominciò a **regolamentare il lavoro pubblico** attraverso norme che richiedevano al dipendente obblighi di diligenza, rispetto, fedeltà all'Amministrazione di appartenenza e comportamenti consoni anche nella vita privata.

Il rapporto di lavoro era di natura prettamente pubblicistica, interamente regolamentata da fonti normative, **giammai contrattuali**, che provenivano unilateralmente dall'Amministrazione: leggi e regolamenti per gli aspetti generali e provvedimenti amministrativi per gli aspetti riguardanti il singolo rapporto di lavoro.

Il **Testo unico** approvato con **D.P.R. 10.1.1957, n.3 (Statuto degli impiegati civili dello stato)** regolava tutta la vita lavorativa dell'impiegato pubblico. Si trattava di un disciplinare caratterizzato dal riconoscimento di un rapporto **dipendenza assoluta del dipendente** all'Amministrazione di appartenenza e nel quale non vi era posto per le fonti contrattuali di natura collettiva o individuale.

Grazie all'impegno dei sindacati, il regime pubblicistico ha lasciato sempre più spazio alla **privatizzazione dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego** o, meglio, alla **contrattualizzazione** dei rapporti di lavoro nel pubblico impiego

La contrattualizzazione è stata, infatti, l'obiettivo del **fronte sindacale** che volle fortemente il superamento della prima **legge quadro n. 93 sul pubblico impiego del 1983** che prevedeva, all'art. 6, accordi sindacali per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, la cui efficacia era, però, **subordinata ad un D.P.R.**

I **contratti della scuola** del trienni 1985-1987 e 1988-1990 furono, infatti, recepiti rispettivamente dal **DPR 209/87** e dal **DPR 399/88**.

Il percorso verso la privatizzazione/contrattualizzazione si avviò agli inizi degli anni 90 quando il **fronte sindacale**, attraverso un gruppo di giuristi di loro fiducia, elaborarono una proposta di legge finalizzata ad unificare sul piano normativo lavoro pubblico e lavoro privato. L'intenzione dei sindacati era quello di **ridurre le norme che regolavano il lavoro pubblico** e di regolamentare i rapporti di lavoro attraverso la **contrattazione collettiva**. L'impegno dei sindacati fu premiato dal **D.Lgs 29 del 1993**, con cui il Governo presieduto da **Giuliano AMATO** dette attuazione alla delega ricevuta dal Parlamento nel 1992 con la **Legge n. 421**.

Il **Titolo III del D.Lgs. 29 del 3 febbraio del 1993** è dedicato alla **contrattazione collettiva** e alla **rappresentatività sindacale**; l'**articolo 48** attribuisce alla contrattazione collettiva la definizione di nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle Amministrazioni pubbliche; l'**articolo 50** istituisce l'**ARAN** (l'Agenzia per la RAppresentanza Negoziabile delle pubbliche amministrazioni), per rappresentare, a livello nazionale, in sede di contrattazione collettiva, le pubbliche Amministrazioni.



Il **D.Lgs 29 del 1993** fu un successo enorme per il Sindacato che finalmente:

- sottraeva al legislatore materie sull'organizzazione del lavoro delle pubbliche Amministrazioni, sino a quel momento, "**riserva di legge**" anche per dettato costituzionale (vedasi l'**art. 97 della Costituzione** tuttora vigente che recita " ... *I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione. ...*");
- annullava la necessità di recepire gli accordi tra le parti in un **DPR** in cui c'era la possibilità di modificare unilateralmente l'accordo stesso da parte del legislatore;
- riconduceva il rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sotto la disciplina di **diritto privato** del lavoro subordinato.

Il processo di privatizzazione del pubblico impiego ebbe l'assenso e il favore dei legislatori, non tanto per la simpatia di questi per i sindacati, quanto per il fatto che **una riforma del regime del lavoro** alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni fosse ritenuta necessaria al fine di **un risanamento dell'apparato statale**.

In quest'ottica il ruolo centrale della contrattazione collettiva nella gestione e organizzazione del personale era funzionale - oltre che agli interessi delle organizzazioni sindacali - anche al legislatore che vedeva nella **contrattazione collettiva uno strumento di razionalizzazione della spesa pubblica** nell'attività delle pubbliche Amministrazioni che operano con i poteri del privato datore di lavoro.

Tant'è che a **rafforzare la privatizzazione** dal 1997 al 1999 si susseguirono **4 leggi di riforma della pubblica amministrazione** note come **leggi Bassanini** semel, bis, ter e quater (l'art. 21 della **legge Bassanini n. 59 del 15 marzo 1997** conferisce l'autonomia alle Istituzioni scolastiche e la qualifica dirigenziale ai Capi di Istituto). L'evoluzione normativa della privatizzazione trovò il suo compimento nel **D.Lgs n. 165 del 2001**, definito come il Testo unico sul Pubblico impiego, che all'art 25, comma 2, delinea le competenze del Dirigente scolastico. "*Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico, organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali*".

Il **primo contratto nella scuola** risale al 1995, ma non esisteva ancora il Contratto Integrativo di Istituto che vide la luce per la prima volta a settembre 2000 con il **CCNL del 26 maggio 1999** e con il **CCNI del 31 agosto 1999** con le RSA, senza RSU non ancora elette. Le prime elezioni RSU nel pubblico impiego si sono svolte il 22, 23 e 24 novembre 1998. Nella scuola si votò per la prima volta dal 13 al 16 dicembre 2000.

L'art. 26 del CCNL del 31 agosto 1999 istituì, per tutte le scuole di ogni ordine e grado, il **FIS (Fondo dell'Istituzione Scolastica)**.

Ma qualcosa è andato storto!



Piano piano i “nemici” della contrattualizzazione del pubblico impiego, anche attraverso ipotesi di illegittimità costituzionale delle iniziative legislative a favore della privatizzazione, a norma del [succitato art. 97 della Costituzione](#), hanno minato i presupposti legislativi della contrattualizzazione con apposite normative.

Cominciò nel 2009 il **ministro Brunetta** con il [D.Lgs. 150/2009](#), che ha profondamente novellato il [D.Lgs. 165/2001](#) suggellando il ritorno al regime pubblicistico del rapporto di lavoro pubblico limitando notevolmente il ruolo della contrattazione.

Sintomatica la campagna di denigrazione dei lavoratori pubblici, definiti fannulloni e assenteisti, anche con misure punitive come il taglio della retribuzione per abbattere il tasso di assenteismo per malattia.

Di seguito [un significativo filmato del 2012](#) su un seminario sulla privatizzazione del pubblico impiego in cui interviene il **Segretario del Sindacato DirPubblica, Giancarlo BARRA**, da sempre contrario alla privatizzazione.

Dopo il decreto Brunetta la **contrattazione collettiva e gli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti** sono rimasti fermi dal 2010 al 2015: il **blocco delle procedure contrattuali e negoziali** fu disposto per ragioni di contenimento della spesa pubblica dall'[art. 9, comma 17 della legge 30 luglio 2010, n. 122](#) per il triennio 2010-2012 e confermato con [DPR 4 settembre 2013, n. 122](#) per il biennio 2013-2014 e con il [comma 254 della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#) per l'anno 2015.

Nel 2015 la Corte Costituzionale, con la [sentenza 23 luglio 2015, n. 178](#), dichiarò l'illegittimità delle suddette norme sulla sospensione della contrattazione collettiva.

Ma soltanto nel 2018, dopo quasi dieci anni di assenza, furono stipulati, nel pubblico impiego, i **nuovi Contratti Collettivi per il biennio 2016-2018**, dopo la ridefinizione dei nuovi comparti di contrattazione collettiva nazionale “**Funzioni centrali**”, “**Istruzione e Ricerca**”, “**Sanità**” e “**Funzioni Locali**”.

Il **19.04.2018** è stato firmato il [CCNL per il comparto Istruzione Ricerca](#), più tardi la contrattazione per le aree dirigenziali, che solo in data **08.07.2019** ha visto la sottoscrizione del [CCNL per la dirigenza del comparto Istruzione e Ricerca](#).

Una delle cose che balza agli occhi, in questa nuova tornata di contrattazione collettiva, è il **ridimensionamento degli strumenti di partecipazione delle OOSS (tant'è che lo SNALS non firma il contratto!)**.

Molte **materie oggetto di contrattazione** nel precedente [CCNL 2006-2009](#) sono state derubricate a **materie di informazione e di confronto** ed è stato istituito, a livello nazionale, l'[Organismo paritetico per l'innovazione](#) (un contentino per i Sindacati), una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell'Amministrazione e sulle tematiche del lavoro agile e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Anche il nuovo [CCNL 2019-2021](#), firmato in data 18 gennaio 2024, ricalca le orme del precedente contratto togliendo ancora spazio alle prerogative sindacali (**questa volta è la UIL Scuola a non firmare il contratto!**).

S.N.A.L.S. - Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola

Lo **SNALS** nasce nel 1976 come sindacato "**antiideologico**", distinto e distante dai partiti e dal collaterale apparato amministrativo e burocratico. La nostra non fu una scelta facile, innanzitutto perché era una scelta controcorrente!

Oggi, invece, possiamo affermare che la nostra è stata una intuizione vincente, anche dal punto di vista culturale, oltre che sindacale.

Il nostro obiettivo è descriverci in termini di caratterizzazione sindacale, perché tutti possano riconoscere la nostra identità che non è assimilabile a quella usuale, tipica del sindacalismo tradizionale, che si distingue per le sue appartenenze ideologiche e partitiche.

Senza presunzione possiamo affermare che la costituzione dello SNALS, nel 1976, ha rappresentato una scelta che ha anticipato quella corrente di pensiero che sul finire del secolo scorso ha rigettato l'"ideologia" quale categoria che regola i rapporti tra lo Stato e i cittadini, tra le forze economiche e sociali, tra i modelli culturali presenti in ciascuna società occidentale

Chi nel 1976 scelse di aderire ad un grande sindacato, autonomo e intercategoriale, della scuola operò una valutazione del proprio agire nel sociale che rifiutava quello che allora era un atteggiamento usuale: "schierarsi" con un partito, con un gruppo di pressione sociale, con un "potere forte" in grado di condizionare la politica, l'economia, le scelte morali della società.

Con queste motivazioni il 26 e il 27 febbraio del 1976 otto sindacati autonomi categoriali della scuola si sciolsero e, con un Congresso costituente, diedero vita allo SNALS.

Lo SNALS fin dalla sua fondazione aderisce alla **[CONFSAL - Confederazione Sindacale Autonoma dei Lavoratori](#)**.

[LO STATUTO DELLO SNALS](#)

[REGOLAMENTO APPLICATIVO STATUTO](#)